



# **Coordinamento Nazionale FLP Giustizia**



**Ministeri e  
Polizia Penitenziaria**

**Reperibilità 3928836510 - 3206889937**

---

**Coordinamento Nazionale:** c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024  
sito internet: [www.flpgiustizia.it](http://www.flpgiustizia.it) e-mail: [flpgiustizia@flp.it](mailto:flpgiustizia@flp.it) - [flpmingiustizia@libero.it](mailto:flpmingiustizia@libero.it)

**Informativa n. 122**

**Roma, 25 Giugno 2013**

**Oggetto: Notiziario FLP – Firma elettronica.**

Si pubblica Notiziario FLP n. 31 Prot. n. 1209/FLP13 del 24 giugno 2013, inerente l'argomento in oggetto.

**Coordinamento Nazionale FLP Giustizia  
( Piero Piazza – Raimondo Castellana)**





Prot. n. 1209/FLP2013

Roma, 24 giugno 2013

**NOTIZIARIO N° 31**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

# **FIRMA ELETTRONICA**

## **Le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale**

**DPCM 22 febbraio 2013 - GU n. 117 del 21-5-2013**

La FLP informa che, nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21.05.2013, è stato pubblicato il **DPCM 22 febbraio 2013** recante “*Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71*”) previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (DLvo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, cosiddetto CAD) per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.

Il Decreto in evidenza, era atteso da tempo in quanto l’effettiva operatività delle firme elettroniche era subordinata all’emanazione di queste regole, che, dettate in base a quanto previsto dall’art. 71 del CAD, rappresentano la base operativa di tutte quelle norme che richiedono come presupposto l’individuazione di standard tecnico-operativi.

Allo stato attuale il Codice dell’Amministrazione digitale distingue tra quattro tipologie di firma e cioè:

- **la firma elettronica pura e semplice:** l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica;
- **la firma elettronica avanzata:** insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del



firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;

- **la firma elettronica qualificata:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
- **la firma digitale:** un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

L'art. 21 del CAD, ha introdotto al comma 1 un riferimento alla “firma elettronica avanzata” in conseguenza dell’attribuzione a tale tipologia di firma di nuova dignità e rilevanza giuridica.

La stessa definizione di firma elettronica avanzata corrisponde perfettamente, nella sostanza, all’analogia definizione contenuta nella direttiva europea n. 93 del 1999. Si è ritenuto opportuno accogliere nell’ordinamento italiano tale tipologia di firma elettronica poiché, in relazione all’evoluzione tecnologica, si può oggi concretamente configurare una serie di soluzioni tecniche che, senza giungere a configurare una vera e propria firma digitale o qualificata (cioè basata su un certificato qualificato) può comunque mettere a disposizione dell’utente (e fra questi delle P.A.) strumenti di firma di buon livello di sicurezza e attendibilità, che si pongono come strumenti atti a semplificare, e quindi favorire, l’uso delle nuove tecnologie.

Lo stesso art. 21 del CAD sancisce, dal punto di vista del valore probatorio, che il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità. Caratteristiche che oggi sono finalmente definite dalle regole tecniche in argomento.

Al 2° comma dell’art. 21 si afferma il principio che il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile e si conferma la presunzione della riconducibilità dell’utilizzo del dispositivo di firma alla figura del titolare, ma la possibilità di fornire la prova contraria viene limitata al solo titolare.

Inoltre le scritture private per le quali è richiesto obbligatoriamente il requisito della forma scritta se fatte con documento informatico, devono essere sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale.

L’intervento riformatore del d.lgs. n. 235/2010 ha modificato la sistematica complessiva delle norme, articolando la disciplina in una serie più nutrita di articoli ognuno dei quali è specificamente destinato a regolamentare uno specifico oggetto, in modo da dare al Codice una struttura più organica, completa e fruibile.



**Federazione Indipendente Lavoratori Pubblici**  
**Dipartimento Studi e Legislazione F L P**  
*pag. 3*



Inoltre si sono tenuti presenti gli sviluppi tecnologici verificatisi negli ultimi anni e le esigenze operative che motivano l'introduzione di strumenti (con conseguenti discipline giuridiche) sempre più flessibili e agili e sempre, comunque, ispirate al principio della "neutralità tecnologica".

La novità introdotta dal comma 1-bis dell'art. 20 del CAD è nel richiamo al valore probatorio, richiamo che integra e chiarisce il valore giuridico che può essere assunto dal documento informatico, liberamente valutabile in giudizio anche se non sottoscritto.

In tal modo, quindi, si introduce un principio di carattere generale di libera valutabilità in giudizio del documento informatico come documento scritto in base a specifiche caratteristiche di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, si comprende, quindi, come la materia in argomento sia contraddistinta da una stretta correlazione tra principi giuridici e concetti di natura tecnico-informatica, la cui definizione rappresenta un requisito imprescindibile per l'applicazione delle norme.

Le regole tecniche dedicano, inoltre, una particolare attenzione all'attività dei certificatori e quindi ai requisiti richiesti in base alle diverse categorie di appartenenza, agli obblighi, alle responsabilità, alle ipotesi di revoca e sospensione dei certificati ed a tutti gli aspetti di natura tecnica di maggiore complessità.

**In allegato, il DPCM 22 febbraio 2013.**

**Dipartimento Studi e Legislazione**

